



Statuti di fondazione di swiss hca

30 settembre 2025

swiss hca (HCA = Health Care Assistants) aspira a un futuro in cui tutti gli HCA siano riconosciuti come un pilastro indispensabile del sistema sanitario.

Ci impegniamo a favore della visibilità e del rispetto degli HCA. La collaborazione interdisciplinare è caratterizzata dal lavoro di squadra, dalla benevolenza e dalle attività comuni che stabilizzano e sviluppano il sistema sanitario.

Indice

I. Denominazione e sede	4
Art. 1. Nome e sede.....	4
II. Scopo.....	4
Art. 2. Scopo	4
Art. 3. alliance care.....	4
III. Membri	4
Art. 4. Categorie di membri.....	4
Art. 5. Membri ordinari	4
Art. 6. Acquisizione della qualità di membro ordinario	5
Art. 7. Dimissione dei membri ordinari.....	5
Art. 8. Esclusione dei membri	5
Art. 9. Decesso	5
Art. 10. Conseguenze della cessazione dell'adesione ordinaria	5
Art. 11. Esercizio della professione	5
Art. 12. Membri onorari	5
IV. Responsabilità.....	6
Art. 13. Responsabilità	6
V. Organi.....	6
Art. 14. Panoramica	6
A. L'assemblea generale	6
Art. 15. Compiti e competenze dell'assemblea generale.....	6
Art. 16. Fissazione dell'ordine del giorno.....	7
Art. 17. Regolamento organizzativo dell'assemblea generale	7
Art. 18. Svolgimento.....	7
Art. 19. Diritto di voto e processo decisionale	7
Art. 20. Assemblea generale ordinaria e straordinaria	7
B. Il comitato.....	7
Art. 21. Compiti e competenze del comitato	7
Art. 22. Regolamento organizzativo del comitato	8
Art. 23. Composizione del comitato.....	8
Art. 24. Durata del mandato e presidenza	8
C. L'organo di revisione.....	9
Art. 25. Elezione e compiti	9
VI. Direzione e prestazioni	9

Art. 26.	Compiti della direzione	9
Art. 27.	Delega.....	9
VII.	Finanze.....	9
Art. 28.	Mezzi finanziari.....	9
VIII.	Vie di ricorso	9
Art. 29.	Ricorsi dei membri.....	9
Art. 30.	Istituzioni di ricorso	10
Art. 31.	Procedura di ricorso	10
IX.	Revisione dello statuto e scioglimento	10
Art. 32.	Revisione dello statuto	10
Art. 33.	Scioglimento di swiss hca	10
X.	Disposizioni finali	10
Art. 34.	Entrata in vigore	10

I. Denominazione e sede

Art. 1. Nome e sede

1. **swiss hca** è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC).
2. La sede dell'associazione è a Berna, in Svizzera.

II. Scopo

Art. 2. Scopo

1. **swiss hca** persegue i seguenti obiettivi:
 - a) Rappresentanza politico-sociale degli HCA su un piano di parità, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro, gli standard etici e il riconoscimento del lavoro.
 - b) Promuovere opportunità di formazione e perfezionamento che rispondano alle esigenze dei membri e garantiscano lo sviluppo continuo dell'identità professionale degli HCA.
 - c) Proteggere e rafforzare la formazione certificata.
 - d) Creare una comunità forte ed efficace che rappresenti i propri interessi in modo attivo e visibile.
 - e) La tutela dei diritti professionali e il sostegno alla garanzia di condizioni di lavoro eque nei settori pertinenti del settore sanitario.
2. **swiss hca** si impegna a fornire ai propri membri servizi adeguati e di alta qualità. **swiss hca** si riserva il diritto di trasferire la fornitura di servizi ad alliance care.
3. **swiss hca** è neutrale dal punto di vista politico e confessionale. Non persegue alcun obiettivo commerciale.

Art. 3. alliance care

swiss hca è membro dell'associazione mantello alliance care.

III. Membri

Art. 4. Categorie di membri

swiss hca conta membri ordinari e membri onorari.

Art. 5. Membri ordinari

1. Sono ammessi come membri ordinari:
 - a. le persone in possesso di un AFC di assistente in cure e salute comunitaria (ASSC);
 - b. le persone in possesso di un AFC riconosciuto di infermiere/a dimiciliare
 - c. le persone in possesso di un AFC riconosciuto di assistente socio-educativo/a (ASE);
 - d. le persone in possesso di un APF riconosciuto di assistente in cure accompagnamento (ASA);
 - e. Art. 5 , paragrafo 1, lettere da a) a d);

- f. persone che lavorano come assistenti sanitari senza una formazione certificata nel campo dell'assistenza infermieristica.
2. I membri ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili.
3. Ogni membro ordinario è automaticamente membro individuale dell'associazione mantello alliance care.
4. Il comitato stabilisce, in un regolamento, disposizioni più dettagliate relative all'adesione come membro ordinario.

Art. 6. Acquisizione della qualità di membro ordinario

1. La domanda di adesione deve essere presentata per iscritto o per via elettronica.
2. Il comitato è competente per l'ammissione dei membri ordinari.
3. Qualsiasi decisione di rifiuto deve essere motivata.

Art. 7. Dimissione dei membri ordinari

1. La dimissione di un membro ordinario può avvenire solo alla fine di un anno civile, con un preavviso di tre mesi. Deve essere comunicata per posta o per e-mail.
2. La qualità di membro ordinario in qualità di apprendista cessa alla fine dell'anno civile in cui viene completata la formazione o in caso di interruzione anticipata della stessa.
3. In assenza di una dichiarazione di dimissioni, l'adesione in qualità di apprendista cessa alla fine della formazione e sfocia nell'anno civile successivo in un'adesione ordinaria ai sensi dell'art. 5, cpv. 1, lett. a) a d).

Art. 8. Esclusione dei membri

1. Un membro può essere escluso per motivi gravi.
2. Il membro interessato deve essere ascoltato prima della decisione.
3. La decisione di esclusione spetta al comitato.
4. I membri esclusi possono essere riammessi al più presto un anno dopo la loro esclusione.

Art. 9. Decesso

L'adesione cessa con il decesso del membro.

Art. 10. Conseguenze della cessazione dell'adesione ordinaria

1. Fatto salvo il paragrafo 2, tutti i diritti e gli obblighi nei confronti di **swiss hca** scadono con la cessazione dell'adesione.
2. Le quote associative per il periodo compreso tra la cessazione dell'adesione e l'inizio del nuovo periodo contributivo non vengono rimborsate.

Art. 11. Esercizio della professione

L'assemblea generale stabilisce i principi relativi all'esercizio della professione sanitaria e infermieristica e può dichiararli vincolanti per i membri ordinari.

Art. 12. Membri onorari

1. Possono essere nominate membri onorari le persone che hanno reso servizi eccezionali all'assistenza infermieristica o a **swiss hca**.
2. I membri onorari hanno solo voce consultiva se non sono anche membri ordinari.
3. I membri onorari non pagano la quota associativa.

IV. Responsabilità

Art. 13. Responsabilità

1. Solo il patrimonio dell'associazione risponde degli impegni di **swiss hca**.
2. È esclusa la responsabilità personale dei membri per gli impegni di **swiss hca**.

V. Organi

Art. 14. Panoramica

Gli organi di **swiss hca** sono:

- A. L'assemblea generale
- B. Il comitato
- C. L'organo di revisione

A. L'assemblea generale

Art. 15. Compiti e competenze dell'assemblea generale

L'assemblea generale è l'organo supremo di **swiss hca**. Ha i seguenti compiti e competenze:

1 Approvazione dei conti, vigilanza e istanza di ricorso

- a) Approvazione delle linee guida e della politica generale dell'associazione;
- b) Approvazione della pianificazione a medio e lungo termine in termini di contenuti e finanze;
- c) Approvazione del conto annuale e presa d'atto del rapporto annuale del comitato;
- d) Discarico del comitato;
- e) Regolamentazione dell'adesione;
- f) Regolamentazione e, in particolare, definizione della struttura delle quote associative e fissazione delle quote scaglionate nonché di un'eventuale partecipazione alle eccedenze, il tutto tenendo conto dello SLA (Service Level Agreement) con l'associazione mantello alliance care;
- g) Vigilanza sugli organi dell'associazione; a tal fine, può ordinare delle verifiche contabili;
- h) Istituzione di ricorsi nei casi previsti dallo statuto.

2 Elezioni, nomine

- a) Elezione del presidente e del vicepresidente;
- b) Elezione dell'organo di revisione;
- c) Nomina dei membri onorari su proposta del comitato;
- d) Elezione dei delegati e dei delegati supplenti all'assemblea generale dell'associazione mantello alliance care tra i membri ordinari. Il numero dei delegati da designare è determinato dallo statuto dell'associazione mantello alliance care.

3 Decisioni

- a) Adesioni di **swiss hca** a organizzazioni che potrebbero limitarne l'autonomia;
- b) Revisione dello statuto;
- c) Scioglimento o fusione di **swiss hca** e utilizzo di un eventuale ricavato della liquidazione.

Art. 16. Fissazione dell'ordine del giorno

Il comitato è incaricato di fissare l'ordine del giorno dell'assemblea generale.

Art. 17. Regolamento organizzativo dell'assemblea generale

Nell'ambito del presente statuto, l'assemblea generale emana disposizioni relative allo svolgimento delle elezioni di sua competenza e all'esecuzione degli altri compiti che le sono attribuiti.

Art. 18. Svolgimento

- 1. L'AG può svolgersi in presenza, virtualmente o in modalità ibrida.
- 2. Il comitato decide la forma. Per le assemblee virtuali si applicano le disposizioni relative al processo decisionale elettronico in conformità con il regolamento.

Art. 19. Diritto di voto e processo decisionale

Tutti i membri ordinari hanno diritto a un voto.

Art. 20. Assemblea generale ordinaria e straordinaria

- 1. L'assemblea generale ordinaria si tiene ogni anno nel primo semestre civile.
- 2. Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata dall'assemblea generale stessa, dal comitato, dall'organo di revisione o da un quinto dei membri ordinari.

B. Il comitato

Art. 21. Compiti e competenze del comitato

Il comitato è l'organo esecutivo e strategico di **swiss hca**. È responsabile di tutti i compiti che non sono espressamente attribuiti ad un altro organo, in particolare:

1. Operazioni di approvazione

- a) approvazione della relazione annuale;
- b) approvazione di concetti e regolamenti, ad eccezione di quelli che richiedono l'approvazione espressa dell'assemblea generale.

2. Lavori per gli organi

- a) Convocazione, fissazione dell'ordine del giorno e preparazione dell'assemblea generale e attuazione delle sue decisioni;
- b) Elaborazione dei principi strategici generali all'attenzione dell'assemblea generale;
- c) Approvazione del bilancio annuale all'attenzione dell'assemblea generale;
- d) Conclusione e risoluzione di contratti con altre organizzazioni, previa approvazione dell'assemblea generale;

- e) Promulgazione di disposizioni esecutive nei casi previsti dallo statuto e riguardanti i documenti di principio adottati dall'assemblea generale.

3. Altri compiti e competenze

- a) Adozione delle prese di posizione di **swiss hca**;
- b) Principi strategici della comunicazione interna ed esterna e delle manifestazioni dell'associazione;
- c) Regolamentazione del diritto di firma;
- d) Rappresentanza di **swiss hca** all'esterno;
- e) Decisione relativa al bilancio;
- f) Decisione relativa ai crediti supplementari;
- g) Decisione relativa all'adesione ad altre organizzazioni che non limitano l'autonomia di **swiss hca**;
- h) Elezione dei rappresentanti del comitato per far parte delle partecipazioni;
- i) Ammissione di membri ordinari;
- j) Esclusione dei membri che danneggiano la reputazione di **swiss hca**;
- k) Conclusione di contratti di ampia portata, compresa la convenzione di prestazioni con gli organi competenti dell'associazione mantello alliance care;
- l) Decisione relativa alla concessione di contributi finanziari di importo rilevante da parte di **swiss hca**;
- m) Istanza di ricorso nei casi previsti dallo statuto; fatta salva la delega ad alliance care
- n) Decisione in merito alle richieste di protezione giuridica e di borse di studio;
- o) Decisione relativa ai contributi provenienti dai fondi.

Art. 22. Regolamento organizzativo del comitato

Il comitato emana disposizioni relative all'esecuzione dei compiti che gli sono stati assegnati. Può stabilire in quali circostanze le riunioni si svolgano in presenza, in modalità ibrida o virtuale.

Art. 23. Composizione del comitato

1. Oltre al presidente e al vicepresidente, il comitato è composto da tre membri ordinari. Il comitato è responsabile dell'organizzazione delle elezioni e ha diritto di proposta.
2. Il comitato può ricorrere a esperti che non sono membri di **swiss hca** in veste consultiva.

Art. 24. Durata del mandato e presidenza

1. La durata del mandato dei membri del comitato è di quattro anni. Essa è determinata dall'assemblea generale ordinaria. È possibile una rielezione per due volte.
2. La presidenza del comitato è assicurata dal presidente. Il regolamento organizzativo del comitato è determinante per la regolamentazione delle elezioni e delle decisioni.

3. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni. È possibile una rielezione per due volte.

C. L'organo di revisione

Art. 25. Elezione e compiti

1. L'assemblea generale elegge ogni anno come organo di revisione una società di revisione autorizzata secondo il diritto delle società anonime. È possibile la rielezione.
2. L'organo di revisione ha i seguenti compiti:
 1. verifica della contabilità, del conto annuale e del patrimonio;
 2. relazione scritta all'attenzione dell'assemblea generale;
 3. presentazione di proposte all'assemblea generale.

VI. Direzione e prestazioni

Art. 26. Compiti della direzione

1. La direzione ha i seguenti compiti:
 - a. Preparazione delle questioni e esecuzione delle decisioni del comitato;
 - b. Coordinamento generale delle attività dell'associazione;
 - c. Garanzia della circolazione delle informazioni all'interno dell'associazione;
2. Il comitato emana disposizioni più dettagliate relative ai compiti e all'organizzazione della direzione.

Art. 27. Delega

1. La direzione è assicurata dall'organizzazione operativa di alliance care.
2. Tutte le prestazioni sono fornite dall'organizzazione operativa di alliance care.
3. Le modalità, le condizioni e la remunerazione sono oggetto di convenzioni di prestazione tra **swiss hca** e alliance care.

VII. Finanze

Art. 28. Mezzi finanziari

Le principali fonti di finanziamento di **swiss hca** sono le quote associative dei membri, le commissioni e i diritti di licenza, i proventi derivanti dagli accordi di prestazione e dai partenariati sociali, i proventi da investimenti, le donazioni e i lasciti.

VIII. Vie di ricorso

Art. 29. Ricorsi dei membri

1. Ogni membro ordinario può contestare, entro 30 giorni dalla notifica, le decisioni degli organi che ledono i suoi diritti di membro, gli negano prestazioni o comportano la sua esclusione. Il diritto di ricorso è aperto anche ai candidati respinti ai sensi dell'art. 6 dell'Art. 6 , cpv. 4.

2. Il ricorso deve contenere le conclusioni, la loro motivazione con l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente.
3. I ricorsi contro le decisioni degli organi di alliance care che sono stati trasferiti ad alliance care da **swiss hca** in conformità con la convenzione sulle prestazioni devono essere indirizzati al Consiglio infermieristico in conformità con le sue disposizioni.

Art. 30. Istituzioni di ricorso

L'assemblea generale decide sui ricorsi dei membri contro le decisioni del comitato; le sue decisioni sono definitive all'interno dell'associazione. I membri possono rinunciare al ricorso interno all'associazione e adire direttamente i tribunali civili.

Art. 31. Procedura di ricorso

Il comitato è competente a stabilire i dettagli della procedura di ricorso.

IX. Revisione dello statuto e scioglimento

Art. 32. Revisione dello statuto

La revisione dello statuto può essere decisa e attuata da un'assemblea generale ordinaria o straordinaria, se la proposta è all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed è approvata da due terzi dei membri ordinari presenti e dalla maggioranza semplice dei gruppi professionali.

Art. 33. Scioglimento di **swiss hca**

1. L'assemblea generale può decidere lo scioglimento di **swiss hca** se la proposta è all'ordine del giorno dell'assemblea generale e se è approvata dai quattro quinti dei membri ordinari presenti e dalla maggioranza semplice dei gruppi professionali.
2. L'assemblea generale di scioglimento decide le modalità di scioglimento dell'associazione e di utilizzo del suo patrimonio.

X. Disposizioni finali

Art. 34. Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore dopo la sua adozione da parte dell'assemblea costitutiva il 30 settembre 2025.